

INDICAZIONI
SULL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

D.M. 8 aprile 2004 n. 127

a cura

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone

CRITERI GENERALI

Tariffa applicabile

La tariffa applicabile per i diritti o onorari fissi è quella vigente al momento dell'esecuzione della prestazione.

Per gli onorari, si applica, invece, la tariffa in vigore al momento della conclusione della prestazione complessiva. A tal proposito la Cassazione ha più volte stabilito che la liquidazione degli onorari da parte del Giudice deve essere effettuata in base alla tariffa in vigore al momento in cui l'opera prestata è portata a termine (*cf. Cass. Civ. Sez. II, 26 novembre 1998, n. 1199; Cass. Civ. Sez. II, 15 giugno 2001, n. 816; Cass. Civ. sez. III, 11 marzo 2005 n. 54226*).

Vi è la possibilità di cumulo della tariffa giudiziale e stragiudiziale soltanto qualora le prestazioni svolte non trovino adeguato compenso nella tariffa giudiziale. In ogni caso è escluso il cumulo della tariffa per l'attività di corrispondenza e informativa.

Valore della controversia nelle cause civili

Il criterio principale per la determinazione del valore della controversia è quello indicato dall'art. 10 co. 1 c.p.c. il quale stabilisce che il valore sia determina-

to dall'oggetto **della domanda giudiziale iniziale** e in caso di più domande si dovrà effettuare il cumulo.

PROCESSO CIVILE

DIRITTI

- 1) **POSIZIONE E ARCHIVIO**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio. E' dovuto nuovamente dopo ogni sentenza non definitiva, dopo la sentenza definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di nuova udienza.
- 2) **DISAMINA**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio. E' dovuto nuovamente dopo ogni sentenza non definitiva, dopo la sentenza definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione con fissazione di nuova udienza.
- 3) **PER LA DOMANDA INTRODUTTIVA DEL GIUDIZIO, PER LA COMPARSA DI RISPOSTA E PER L'INTERVENTO**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.
- 4) **PER LA RINNOVAZIONE O RIASSUNZIONE DELLA DOMANDA**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.
- 5) **PER LA CHIAMATA DI UN TERZO IN CAUSA**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.
- 6) **PER L'AUTENTICA DI OGNI FIRMA**: il diritto è dovuto per ogni autentica di firma.
- 7) **PER ESAME DEL PROCURA NOTARILE**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.
- 8) **PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO**: il diritto è dovuto solo per il versamento del contributo unificato

- 9) **PER L'ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.
- 10) **PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del giudizio.
- 11) **PER L'ESAME DEGLI SCRITTI DIFENSIVI DELLA CONTROPARTE ANTERIORMENTE ALLA PRONUNCIA DI OGNI SENTENZA O DI OGNI ORDINANZA**: il diritto è dovuto per l'esame di ogni memoria depositata dalla controparte e per l'esame di deduzione a verbale della controparte (escluse le deduzioni congiunte e quelle di semplici rinvii previsti dal codice);
- 12) **PER L'ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA CONTROPARTE ANTERIORMENTE ALLA PRONUNCIA DI OGNI SENTENZA O DI OGNI ORDINANZA**: il diritto è dovuto ogni volta che il c.p.c. prevede la possibilità di produrre la documentazione nel corso del procedimento (non è dovuto per ogni documento prodotto dalla controparte)
- 13) **PER OGNI SCRITTO DIFENSIVO (DEDUZIONI DI UDIENZA, MEMORIE, COMPARSA CONCLUSIONALE, NOTE ILLUSTRATIVE), PER OGNUNO**: il diritto è dovuto per la redazione di ogni memoria depositata o per ogni deduzione istruttoria e di merito a verbale effettuate in udienza;
- 14) **PER OGNI ISTANZA, RICORSO O RECLAMO DIRETTI AL GIUDICE O AL COLLEGIO**: il diritto non spetta per l'istanza di rinvio meramente dilatorio. Per ogni altra istanza a verbale spetta il diritto.
- 15) **PER L'ESAME DEL DISPOSITIVO DI OGNI SENTENZA E DI OGNI DECRETO O ORDINANZA, ANCHE SE EMESSI IN UDIENZA**:

- 16) **PER L'ESAME DEL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA O DELL'ORDINANZA COLLEGIALE:**
- 17) **PER OGNI DICHIARAZIONE RESA NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE:** il diritto è dovuto per ogni dichiarazione resa dall'avvocato nei casi previsti dalla legge (es. dichiarazione di nomina nella vendita per persona da nominare, dichiarazione di rinuncia al mandato, dichiarazione di morte o di intervenuto fallimento, indicazione del ctp);
- 18) **PER LA FORMAZIONE DEL FASCICOLO, COMPRESA LA COMPILAZIONE DELL'INDICE:** è dovuto un solo diritto per la fascicolazione di atti e documenti. E' dovuto un nuovo diritto anche dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale e riassunzione.
- 19) **PER LA PARTECIPAZIONE A CIASCUNA UDIENZA E PER OGNI INTERVENTO ALLE OPERAZIONI DEL CONSULENTE TECNICO PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA:** il diritto è dovuto per l'assistenza all'udienza anche se si tratta di un mero rinvio.
- 20) **PER L'ASSISTENZA ALLA PARTE COMPARSATA AVANTI AL GIUDICE O AL COLLEGIO, PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA:** il diritto è dovuto qualora si assista la parte comparsata in udienza avanti al Giudice (es. interrogatorio ex art. 183 c.p.c., comparizione per il tentativo di conciliazione)
- 21) **PER LE CONSULTAZIONI CON IL CLIENTE:** il diritto è dovuto una sola volta nel corso del procedimento e non per ogni consultazione. Infatti il termine utilizzato nella tariffa "consultazioni" si riferisce al complesso di attività e non a ciascuna di esse. Le comunicazioni telefoniche sono consultazioni. Inoltre tale diritto è dovuto anche dopo la sentenza, defi-

nitiva, non definitiva, ordinanza collegiale, riassunzione del processo con fissazione di nuova udienza. Per il richiamo del n. 74 Tab. B della tariffa, il diritto in esame è dovuto anche nel procedimento esecutivo.

- 22) **PER LA CORRISPONDENZA INFORMATIVA CON IL CLIENTE, OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE**: il diritto è dovuto una sola volta nel corso del procedimento e non per ogni comunicazione scritta. Per il richiamo del n. 74 Tab. B, il diritto in esame è dovuto anche nel procedimento esecutivo.
- 23) **PER LA NOTIFICAZIONE DI OGNI ATTO**: il diritto è dovuto per la notifica di ogni atto. Se la notificazione deve effettuarsi a più di una persona il diritto è maggiorato per ogni persona in più.
- 24) **PER L'ESAME DI OGNI RELATA DI NOTIFICA**: il diritto è dovuto per l'esame di ogni singola relata di notifica.
- 25) **PER LA COLLABORAZIONE PRESTATATA PER LA CONCILIAZIONE QUANDO QUESTA È AVVENUTA IN GIUDIZIO**: il diritto è dovuto una sola volta e solo nel caso in cui la conciliazione si sia concretamente realizzata. Il diritto è stato introdotto con il presente D.M.
- 26) **PER L'INTIMAZIONE DEI TESTIMONI**: il diritto è dovuto per ogni atto di intimazione teste a prescindere dal numero dei testi citati.
- 27) **PER LA DESIGNAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO**: il diritto è dovuto solo quando si designa il consulente con istanza dimesso fuori udienza.
- 28) **PER L'ASSISTENZA AGLI ATTI DI ISTRUZIONE PROBATORIA, PER OGNI ORA O FRAZIONE DI ORA DI CIASCUNA UDIENZA** : il diritto è dovuto per ogni ora o frazione d'ora e qualora vi siano più udienza per ognuna di esse;

- 29) **PER LA RICHIESTA DEI DOCUMENTI O CERTIFICATI DA RILASCIARSI DA UFFICI, AUTORITÀ, ENTI, NOTAI**: il diritto è dovuto per ciascun documento richiesto.
- 30) **PER LA RICHIESTA ALLA CANCELLERIA DI COPIA DI ATTI (PER CIASCUNA COPIA RILASCIATA)**: il diritto è dovuto per ogni copia rilasciata, anche se la richiesta è unica.
- 31) **PER OGNI DEPOSITO DI ATTI O DOCUMENTI**: il diritto è dovuto ogni volta che il professionista provveda a depositare nel fascicolo in cancelleria e in udienza atti giudiziari e documenti inerenti la controversia in corso.
- 32) **PER IL RITIRO DEL FASCICOLO DI PARTE DALLA CANCELLERIA**: il diritto è dovuto solo qualora si provveda al ritiro del fascicolo direttamente dalla cancelleria e non quando avviene in udienza.
- 33) **PER SOTTOPORRE ATTI E DOCUMENTI ALLA REGISTRAZIONE, IVI COMPRESA OGNI ATTIVITÀ INERENTE**: il diritto è dovuto per l'attività di registrazione dell'atto nonché a tutte quelle altre attività necessarie per liquidazione dell'imposta dovuta.
- 34) **PER OGNI ISCRIZIONE NEL F.A.L. DELLA PROVINCIA, NELLA GAZZETTA UFFICIALE O IN ALTRE STAMPE PERIODICHE**: il diritto è dovuto ogni qualvolta la legge richieda la pubblicità legale di un atto e si provveda in tal senso. Il diritto è dovuto per ogni pubblicazione.
- 35) **PER LA PROPOSIZIONE DELLA QUERELA DI FALSO**:
- 36) **PER L'ESAME DELLE PROVE TESTIMONIALI O DELL'INTERROGATORIO (FORMALE O NON FORMALE) PRESTATO DALLE PARTI**.
- 37) **PER L'ESAME DELLE RELAZIONI DI CONSULENTI TECNICI O DI DOCUMENTI CONTABILI (PER CIASCUN MEZZO ISTRUTTORIO)**

- 38) PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DA SOTTOPORRE AL COLLEGIO O NEL CASO DI CUI ALL'ART. 455 DEL C.P.C. AL CONSULENTE TECNICO
- 39) PER L'ESAME DELLE CONCLUSIONI DI OGNI CONTROPARTE:
- 40) PER LA REDAZIONE DELLA NOTA SPESE GIUDIZIALE:
- 41) PER LA RICHIESTA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL PARERE PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DI AVVOCATO
- 42) PER PROVVEDERE ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO DELLA SENTENZA E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE ANCHE A DEBITO, IVI COMPRESA OGNI ATTIVITÀ INERENTE:
- 43) PER OGNI DEPOSITO IN CANCELLERIA O PRESSO PUBBLICI UFFICI O BANCHE A TITOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE:
- 44) PER ESEGUIRE ALL'UFFICIO DEL REGISTRO I DEPOSITI RICHIESTI DALLA LEGGE:
- 45) PER OGNI ACCESSO AGLI UFFICI IN QUANTO NON MENZIONATO NEI NUMERI DEL PRESENTE PARAGRAFO E COMUNQUE PER IL RITIRO DI OGNI ATTO:
- 46) PER LA DISAMNA DI OGNI TITOLO ESECUTIVO:
- 47) PER OGNI ATTO DI PRECETTO, DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI O CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
- 48) PER LA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO, DEL PRECETTO O DEL PIGNORAMENTO, PER LA RICHIESTA DELL'ESECUZIONE ALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O PER LA RICHIESTA DI OGNI ATTO INERENTE AL PROCESSO DI ESECUZIONE:

- 49) **PER L'ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE O DI PIGNORAMENTO DI NAVI, AUTOMOBILI E AEROMOBILI:**
- 50) **PER L'ESAME DEL VERBALE DI PIGNORAMENTO MOBILIARE:**
- 51) **PER L'ASSISTENZA ALL'ESECUZIONE PER OGNI CONSEGNA O RILASCIO:**
- 52) **PER IL RICORSO DI INTERVENTO NELL'ESECUZIONE O PER OGNI ALTRO RICORSO A GIUDICE DELL'ESECUZIONE O PER OGNI ALTRO ATTO DI INTIMAZIONE AD ALTRI CREDITORI O PER OGNI ISTANZA DI FALLIMENTO, DI INSINUAZIONE AL CREDITO IN PROCEDURE CONCURSUALI**
- 53) **PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA DI ISCRIZIONE O DI TRASCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI.**
- 54) **PER LA RICHIESTA DI OGNI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE, ANNOTAZIONE, CANCELLAZIONE O ANNULLAMENTO DI FORMALITÀ IN PUBBLICI REGISTRI:**
- 55) **PER L'ESAME DI OGNI CERTIFICATO IPOTECARIO O CATASTALE:**
- 56) **PER LA RICHIESTA DI OGNI CERTIFICATO IPOTECARIO O CATASTALE:**
- 57) **PER LE ISOPEZIONI IPOTECARIE, PER OGNI NOTA:**
- 58) **PER LE ISPEZIONI CATASTALI, PER OGNI NOMINATIVO::**
- 59) **PER OTTENERE LA PUBBLICITÀ DI AVVISI:** il diritto è dovuto ogni qualvolta che si richiede la pubblicità degli avvisi di vendita forzata immobiliare e mobiliare sia nel processo di esecuzione e nelle cause di divisione giudiziale. Il diritto è dovuto per ogni richiesta di pubblicità degli avvisi se pubblicato su più giornali.
- 60) **PER L'ESAME DI CIASCUNA DOMANDA E DEI TITOLI RELATIVI DEL CREDITORE PROCEDENTE E DI QUELLI INTERVENUTI NEL PROCESSO:** il

diritto è dovuto per l'esame dell'atto di pignoramento oltre al relativo titolo esecutivo e **per ogni atto** di intervento dei creditori nella procedura esecutiva.

- 61) **PER IL DEPOSITO DI SOMME:** il diritto è dovuto ogni volta che si provvede a depositare una somma di danaro nel procedimento di esecuzione (istanza di conversione, pagamento del debito avanti al Giudice dell'Esecuzione, deposito di domanda di partecipazione ad un incanto e deposito di offerta d'acquisto per un bene pignorato);
- 62) **PER LA DOMANDA DI VENDITA DEI BENI PIGNORATI:**
- 63) **PER OGNI COMPARIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DELL'ESECUZIONE, PER OGNI ORA E FRAZIONE D'ORA:**
- 64) **PER LA DICHIARAZIONE NELLA PROCEDURA D'INCANTO AVANTI AI GIUDICI O ALTRI PUBBLICI UFFICIALI:** il diritto è dovuto dopo la dichiarazione di nomina effettuata dall'avvocato avanti al Giudice dell'Esecuzione, il Cancelliere o il professionista delegato per la vendita;
- 65) **PER L'ASSISTENZA ALL'INCANTO, PER OGNI ORA E FRAZIONE D'ORA:**
- 66) **PER LE OFFERTE ALL'INCANTO PER CONTO DEL CREDITORE ISTANTE (QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE DEL CREDITO) OVVERO DI ALTRA PERSONA NOMINATA O DA NOMINARE**
- 67) **PER L'OFFERTA D'ACQUISTO DOPO L'INCANTO O DURANTE L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA:**
- 68) **PER CONCORRERE ALLA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO:** il diritto è dovuto quando si esamina l'ordinanza di fissazione dell'udienza di distribuzione della somma ricavata.

- 69) PER LA FORMAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE AMICHEVOLE DELLA SOMMA RICAVATA DALL'ESECUZIONE: il diritto è dovuto solo quando una delle parti interessata nella procedura provveda alla redazione del progetto di distribuzione della somma ricavata.
- 70) PER L'ESAME DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DALLA ESECUZIONE:
- 71) PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DALLA ESECUZIONE, PER OGNI UDIENZA:
- 72) PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO DALLA ESECUZIONE:
- 73) PER L'ASSISTENZA AD OGNI ADUNANZA NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO O IN PROCEDURE CONCORSUALI, PER OGNI ORA O FRAZIONE D'ORA:
- 74) PER OGNI ALTRA PRESTAZIONE CONCERNENTE IL PROCESSO DI ESECUZIONE ED I PROCEDIMENTI CONCORSUALI, NON PREVISTA NEL PRESENTE PARAGRAFO E PER I GIUDIZI A CUI DIANO LUOGO I PROCESSI MEDESIMI, SONO DOVUTI GLI ONORARI E I DIRITTI STABILITI NEL PARAGRAFO CONCERNENTE LE CORRISPONDENTI PRESTAZIONI:
- 75) NELLE MATERIE DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO (CON ESCLUSIONE DELLE CAUSE IN MATERIA DI FAMIGLIA) O DI COMPETENZA DEL GIUDICE TUTELARE SONO DOVUTE ALL'AVVOCATO DAL PROPRIO CLIENTE PER L'OPERA PRESTATI DALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL RITIRO:

76) **PER LE PRESTAZIONI CONCERNENTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI DISCIPLINATI DAL CODICE DI PROCEDURA CIVILE O DA ALTRA LEGGE E PER I GIUDIZI AI QUALI DIANO LUOGO I PROCEDIMENTI STESSI, SONO DOVUTI, SALVO IL DISPOSTO DEL COMMA SEGUENTE, GLI ONORARI E I DIRITTI STABILITI PER LE CORRISPONDENTI PRESTAZIONI SUINDICATE:**

77) **LE VACAZIONI:** il diritto per la vacanza è dovuto esclusivamente per le voci che lo prevedono, ad esempio: assistenza all'esecuzione per consegna e rilascio (n. 51); ispezioni ipotecarie e catastali (n. 55, 57 e 58); Gli atti e i verbali in relazione ai quali è richiesto il compenso per vacanza debbono indicare l'ora di apertura e di chiusura; altrimenti è dovuto una sola vacanza. Attenzione non sono ammesse più di quattro vacanze per la stessa causa in un giorno. Non è dovuto il diritto di vacanza per la partecipazione all'attività di udienza.

78) **DOMICILIAZIONE:** il diritto è dovuto all'avvocato al quale è stato conferito esclusivamente l'incarico di domiciliatario. In caso di mandato congiunto il diritto di domiciliazione è cumulabile con gli altri diritti e gli onorari..

79) **INDENNITÀ DI TRASFERTA:** L'indennità di trasferta è dovuta all'avvocato che si trasferisce fuori dal proprio domicilio professionale. Il professionista può richiedere l'indennità oraria solo per un massimo di 8 ore giornaliere. Oltre all'indennità è previsto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno oltre il 10% per spese forfettarie. Per l'uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese chilometrico pari a un quinto del costo/litro per carburante + pedaggi e parcheggi. **L'indennità non è**

dovuta al professionista che ha il proprio domicilio professionale nell'ambito della circoscrizione del Tribunale per l'attività da svolgere all'interno del circondario, esclusa l'attività del Giudice di Pa-

ce. Le indennità di trasferta non potranno essere in ogni caso richieste alla parte soccombente.

80) **DIRITTI DI COLLAZIONE DEGLI SCRITTI:**

ONORARI

- 1) **STUDIO DELLA CONTROVERSIA:**
- 2) **CONSULTAZIONE CON IL CLIENTE:** l'onorario è previsto dalla tariffa al fine di compensare la concreta attività di consultazione e corrispondenza effettuata dal professionista. Infatti la tariffa prevede l'applicazione dei diritti per consultazioni e corrispondenza una sola volta nel corso della procedura, nonché dopo ogni sentenza parziale, ordinanza collegiale, riassunzione di causa con fissazione di nuova udienza.
- 3) **ISPEZIONI DEI LUOGHI DELLA CONTROVERSIA – RICERCA DEI DOCUMENTI:** l'onorario è dovuto solo quando concretamente il professionista compia attività consistente nell'ispezione dei luoghi della controversia. L'onorario per la ricerca dei documenti è previsto solo per l'attività di carattere intellettuale consistente nell'esame e scelta dei documenti utili forniti dal cliente. Pertanto, l'onorario non è dovuto per la sola attività di ricerca materiale dei documenti, per cui sono previsti appositi diritti (v. nn. 29,56);
- 4) **PREPARAZIONE E REDAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO O DELLA COMPARSA DI RISPOSTA:**

- 5) **ASSISTENZA A CIASCUNA UDIENZA DI TRATTAZIONE , ESCLUSE QUELLE IN CUI SONO DISPOSTI SEMPLICI RINVII:**
- 6) **ASSISTENZA AI MEZZI DI PROVA DISPOSTI DAL GIUDICE (PER OGNI MEZZO ISTRUTTORIO) COMPRESO L'INTERROGATORIO LIBERO:** l'onorario è dovuto per l'assistenza ad ogni autonomo mezzo di prova nel suo complesso e per ogni udienza (attenzione non è dovuto per ogni testimone escusso e non si cumula con l'onorario di cui al punto 5).
- 7) **MEMORIE DEPOSITATE FINO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI, PER OGNI MEMORIA:** la tariffa prevede un autonomo compenso per ciascuna memoria depositata prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
- 8) **REDAZIONE DELLE DIFESE (COMPARSE CONCLUSIONALI E REPLICHE):** la tariffa prevede l'onorario sia per la redazione della comparsa conclusionale e sia per la redazione delle note di replica.
- 9) **DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA O IN CAMERA DI CONSIGLIO:**
- 10) **OPERA PRESTATATA PER LA CONCILIAZIONE OVE AVVENGA IN SEDE GIUDIZIALE:** l'onorario per l'opera prestata per la conciliazione è solo prevista in sede giudiziale. Per la corrispondente attività svolta stragiudizialmente è applicabile la relativa tariffa.

CASI PARTICOLARI DISCIPLINATI DAL D.M. IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE

Pluralità di difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella li-

quidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato. Se l'incarico è conferito ad un'associazione professionale è legittimo richiedere il compenso spettante ad un solo professionista.

Pluralità di parti

Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico **può essere aumentato** del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. **Attenzione l'aumento è previsto solo per gli onorari e non per i diritti.** La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di parti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cass. 15.1.1996 n. 257)

Cause Riunite:

Il D.M. prevede che l'aumento di cui sopra si applica al momento del provvedimento di riunione (Cass. Civ. 6 dicembre 2002 n. 17354);

Cause Distinte:

Il D.M. prevede che nel procedimento civile nel quale si difendono più parti aventi la stessa posizione processuale, anche in assenza di un provvedimento processuale di riunione, la parcella unica può essere aumentata del 20% per ogni parte assistita fino ad un massimo di 10. Il D.M. invece stabilisce che qualora nella medesima causa il legale difende più parti con posizioni diversificate al professionista spetta l'intero onorario per ciascuno diminuito del 30%.

Assistenza unico cliente contro più controparti

Il D.M., che recepisce un orientamento giurisprudenziale, stabilisce anche in questo caso l'aumento degli onorari di cui sopra: l'onorario unico **può esse-**

re aumentato del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di controparti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cass. 15.1.1996 n. 257)

MATERIA PENALE

ONORARI

CORRISPONDENZA E SESSIONI: l'onorario è dovuto per ogni informativa anche telefonica o telematica. L'onorario è dovuto anche per ogni sessione con il cliente o collegialmente con più professionisti o magistrati.

ESAME E STUDIO: l'onorario è sempre dovuto oltre che nei casi elencati dalla tariffa anche quando l'attività compiuta dal professionista abbia un contenuto effettivamente "intellettuale", specificando per quali atti è richiesto l'onorario.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE: l'onorario è dovuto solo nei casi indicati tassativamente dalla tariffa.

INDENNITÀ: l'onorario per l'accesso agli uffici o di attesa è dovuto solo se strettamente connesso ad attività processuale. tale onorario non è cumulabile con il compenso espressamente previsto per il compimento di determinate attività (ad es. non è cumulabile con l'onorario prevista per l'assistenza all'udienza). Tale indennità non può superare un massimo di dieci ore.

L'indennità non è dovuta al professionista che ha il proprio domicilio professionale nell'ambito della circoscrizione del Tribunale per l'attività da svolgere all'interno del circondario, esclusa l'attività del Giudice di Pace.

PARTECIPAZIONE E ASSISTENZA: l'onorario è dovuto solo per le attività tassativamente indicate in tariffa.

UDIENZE: l'onorario è dovuto al professionista sia per la semplice partecipazione, sia per l'attività difensiva svolta (eccezioni istanze, richiesta di prove, esami o controesami, perizie, assistenza alle discussioni di altre parti ecc.) e sia per la discussione. I tre onorari sono cumulabili.

SCRITTI DIFENSIVI: l'onorario è dovuto solo nei casi tassativamente indicati nella tariffa.

AVVERTENZE IN MATERIA PENALE

L'INDENNITÀ DI TRASFERTA è dovuta al professionista solo qualora si rechi al di fuori del proprio domicilio professionale. Spetta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, l'indennità da € 10 a € 30 per ogni ora, con un massimo di otto ore giornaliere. Per l'uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese chilometrico pari a un quinto del costo/litro per carburante + pedaggi e parcheggi. Tale compenso non spetta al professionista che si deve recare nel capoluogo sede di Tribunale.

Pluralità di difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato. Se l'incarico è conferito ad un'associazione professionale è legittimo richiedere il compenso spettante ad un solo professionista.

PLURALITÀ DI PARTI

Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda più persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario **può essere aumentato** del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di parti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cass. 15.1.1996 n. 257)

Il D.M. prevede che nel procedimento 'penale nel quale l'avvocato difende più imputati aventi posizioni diversificate al professionista spetta l'intero onorario per ciascun imputato diminuito del 20%.

Assistenza unico cliente contro più controparti

Il D.M., che recepisce un orientamento giurisprudenziale, stabilisce anche in questo caso l'aumento degli onorari di cui sopra: l'onorario unico **può essere aumentato** del 20% per ogni parte fino ad un massimo di dieci e del 5% per ogni ulteriore parte fino a 20. La giurisprudenza ha stabilito che *l'aumento si ha solo qualora la pluralità di controparti comporti un apprezzabile incremento di attività* (Cass. 15.1.1996 n. 257)

Inoltre si precisa che è dovuto l'onorario per "Nomina a Difensore " solo se la procura è redatta dal difensore e dallo stesso autentificato
Non è dovuto il diritto di collazione. Invece è legittima la richiesta del diritto di Posizione e archivio.

Oltre agli onorari e al rimborso forfettario al professionista spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (corrispondenza, bolli, scritturazione, copie documenti, atti processuali, scritti difensivi etc.).

STRAGIUDIZIALE

Per quanto concerne i punti 1(attività di consulenza) e 2 (attività di assistenza)della tabella D della tariffa gli onorari per queste prestazioni possono essere cumulabili, mentre i compensi per le prestazioni di cui al punto 2 della tabella D non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4(assistenza a procedure concorsuali ecc.) e 6 (per le prestazioni di gestione amministrativa ecc. ecc.).

Per quanto concerne le prestazioni stragiudiziali in materia di lavoro gli onorari sono ridotti alla metà.

I compensi per l'attività stragiudiziale sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato nella pratica la sua opera in giudizio. Tali compensi potrebbero non essere dovuti qualora gli onorari della fase giudiziale siano adeguati a compensare le prestazioni stragiudiziali.

In caso di pluralità di difensori incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica a ciascuno spetta gli onorari per l'opera prestata.

Se l'incarico professionale è conferito ad una associazione di avvocati il compenso spetta ad un solo professionista anche se la prestazione è svolta da più associati, salva la possibilità di espressa deroga pattuita per iscritto.

L'INDENNITÀ DI TRASFERTA è dovuta al professionista solo qualora si rechi al di fuori del proprio domicilio professionale. Spetta, oltre al rimborso del-

le spese di viaggio e soggiorno, l'indennità da € 10 a € 30 per ogni ora, con un massimo di otto ore giornaliere. Per l'uso di vettura propria è dovuto un rimborso spese chilometrico pari a un quinto del costo/litro per carburante + pedaggi e parcheggi. **Tale compenso L'indennità non è dovuta al professionista che ha il proprio domicilio professionale nell'ambito della circoscrizione del Tribunale per l'attività da svolgere all'interno del circondario, esclusa l'attività del Giudice di Pace.**